



B A N D O

DI PROIBIZIONE, E SOSPENSIONE DI COMMERCIO.



Ttesi li ficuri, ed accertati riscontri pervenuti, e che continuamente pervengono agl' Illustrissimi, e Clarissimi Signori Uffiziali di Sanità di Firenze, che sia insorto nella Città, e Porto di Messina, e vadia sempre più aumentandosi un Morbo Epidemiale con circostanze, che pur troppo lo rendono contagioso; Volendo le Signorie LL. Illustrissime colla dovuta, e consueta loro vigilanza accorrere con li necessarij provvedimenti, e le più efficaci precauzioni a conservare quella salute, che per Divina Misericordia perfettissima si gode in questo Real Granducato. Quindi è che, colla previa partecipazione, ed approvazione del Consiglio di Reggenza, ordinano, e dichiarano le Signorie Loro Illustrissime, che sia, e s' intenda proibito, e interdetto, conforme proibiscono a loro beneplacito, ogni, e qualunque commercio con la detta Città, e Porto di Messina, e con tutto il rimanente del Regno della Sicilia: di modo tale, che ogni, e qualunque Imbarcazione, Persone, Animali, e Mercanzie procedenti dal suddetto Regno, non possino in alcun modo, nè sotto qualsivisia pretesto introdursi, nè essere ammesse in questo felicissimo Stato, se prima non averanno ricevuto quel trattamento, che è solito praticarsi con li Paesi assolutamente infetti, mediante li sciorini, ed intera quarantena, ordinando, e dichiarando, che come tale debba esser tenuto, e riguardato tutto il suddetto Regno della Sicilia.

In oltre ordinano, e dichiarano, che a motivo della libera, e continua contrattazione, e traffico, che corre fra il suddetto Regno di Sicilia, e l' Isola di Malta, e della necessità, che hanno di dovere insieme commerciare, sia, e s' intenda sospeso il libero commercio fra questo Granducato, e la detta Isola di Malta, dimodochè non possino le Imbarcazioni, ed ogni altro procedente da detta Isola di Malta introdursi, nè essere ammesse in questi felicissimi Stati di S. A. R. se non previa la contumacia di giorni trenta, da scontarsi ne' Lazzeretti di Livorno.

Per riguardo poi al Regno di Napoli, sospendono per ora le Signorie Loro Illustriss. ogni pubblica dichiarazione contro del medesimo a intuito delle diligenze, e precauzioni state ordinate per la difesa di quel Regno; riservandosi però di farlo subito, qualora li sopravvenghino notizie, o circostanze, che lo richiedino: Avendo nondimeno le Signorie loro Illustrissime avanzati gl' ordini opportuni, dovunque occorre per la pratica di quelle diligenze, che hanno creduto necessarie verso l' Imbarcazioni, ed altro procedente dal detto Regno di Napoli, Presidj Napoletani d' Orbatello, Port' Ercole, S. Stefano, Longone &c. siccome da tutto il Principato di Piombino per la maggior difesa, e sicurezza di questo Stato.

Imponendo a' Trasgressori di qualunque grado, stato, e condizione la pena della vita, e perdita delle robe introdotte contro la disposizione del presente Bando, nella qual pena di vita si abbino per incorri tutti quelli, che prestassero aiuto, e favore ai Trasgressori, da acquistarsi detta pena rispetto al valore delle robe cadute in commissum per l' intero dal notificatore segreto, o palese, ed in mancanza del medesimo, da applicarsi alla Cassa del loro Uffizio, in sgravio delle spese secondo il solito &c. E tutto &c. mand. &c.

Urbano Pierattini Cancell.